



Convenzione

per la gestione dei flussi di pubblico e il monitoraggio della rilevazione della temperatura corporea presso alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Toscana-Misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio Covid-19

tra

Gruppo Volontariato ODV ANC Empoli - Provincia di Firenze Iscritto nel Registro Regionale del Volontariato al nr.972 con determinazione n.1982 del 07 settembre 2018 della città metropolitana di Firenze , rappresentata, agli effetti del presente atto, dal sig. BUONINCONTRI Giacomo nato a Marigliano (NA) il 12/09/1953, CF: BNNGCM53P12E955U quale rappresentante legale dell’Associazione

e

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, codice fiscale 06363391001, con sede legale in Roma, via Giorgione n. 106 c/d, rappresentata agli effetti del presente atto da Pasquale Stellacci, Direttore Regionale, nato a Bitonto (BA) il 25/6/1961, C.F.: STLPQL61H25A893U.

Premesso che:

- la Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha necessità di contingentare gli accessi agli uffici al fine di garantire il rispetto della rilevazione della temperatura corporea dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale, così come previsto nel Protocollo quadro sulla “prevenzione dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, allegato alla circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;



- coerentemente all'orientamento formalmente espresso dalla Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica con nota n. 264975 del 17 luglio 2020, la Direzione Regionale della Toscana ha contattato organizzazioni di volontariato per l'affidamento di tale servizio;
- l'Associazione ANC di Empoli ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio di *“gestione dell'affluenza del pubblico e presidio per l'attuazione delle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19”* presso gli uffici della Regione situati in località sedi dei Gruppi Volontariato regolarmente iscritti nei vari registri Regionali e della Protezione Civile.

Visto:

- l'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L'attività richiesta presenta i suddetti requisiti tenuto conto dell'alto valore sociale costituito dalla prevenzione del contagio Covid-19;
- la prescrizione dello stesso art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017 in base alla quale le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la nota prot. n. 283638 del 7 agosto 2020 della Divisione Risorse, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione, e Logistica, Settore Approvvigionamenti, Ufficio Gestione Gare, con la quale si forniscono indicazioni relative alla ripresa dell'attività lavorativa in presenza;
- il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all'affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro-unitaria, e quindi, ne stabilisce l'estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l'ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito.



Lo stesso parere precisa che la convenzione deve disciplinare le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi diretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Preso atto:

del dettaglio del rimborso spese giornaliero per addetto, richiesto dall'Associazione Nazionale Carabinieri a fronte del servizio oggetto della presente convenzione, pari ad **€ 35,00 (Euro trentacinque/00)**;

Considerato:

che le attività da espletare consisteranno esclusivamente nell'assistenza agli utenti degli uffici nell'utilizzo corretto degli spazi e della strumentazione necessaria per la rilevazione della temperatura corporea ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 e, pertanto, si configurano come *“svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”*;

l'Agenzia delle Entrate, sede legale in via Del Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001 (Ufficio competente: Direzione Regionale della Toscana)

e

l'Associazione ANC Gruppo Volontariato - ODV. di Empoli
C.F. 91047360481;

stipulano la seguente convenzione

Art. 1

Oggetto della convenzione

In applicazione della presente convenzione, il Gruppo Volontariato - ODV ANC di Empoli (da ora l'Associazione) svolgerà per conto dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana (da ora l'Agenzia) attività di



contingentamento degli accessi, di gestione degli assembramenti e di presidio dell'utilizzo degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea presso gli immobili che ospitano le strutture dell'Agenzia della Toscana.

In particolare, i volontari dell'Associazione verificheranno che gli utenti accedano ai locali dell'Agenzia, sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea attraverso l'utilizzo dei termo-scanner ivi predisposti. Qualora la temperatura rilevata superasse i 37,5° C, l'addetto avrà cura di invitare la persona sottoposta a rilevazione della temperatura a non accedere ai locali dell'Agenzia e, in caso di resistenza, avvertire immediatamente il Direttore dell'Ufficio.

In caso di esaurimento della carica delle batterie dei termo-scanner, il volontario addetto alla rilevazione utilizzerà i termometri manuali a raggi infrarossi in dotazione a ogni ufficio.

L'attività dei volontari sarà svolta nei giorni di apertura al pubblico degli uffici secondo l'orario indicato dai rispettivi responsabili, nell'ambito della fascia oraria massima indicata nella tabella di seguito riportata:

Empoli	Ufficio Territoriale	Via XI febbraio n. 111	dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:45
--------	-------------------------	---------------------------	--

Art. 2

Luogo di svolgimento dell'attività.

L'Associazione garantisce il presidio della sede di:

- *Empoli, via XI febbraio n. 111;*

L'Agenzia si riserva la possibilità di integrare e/o modificare l'elenco delle sedi oggetto dell'attività, con successiva comunicazione.



Art. 3

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dal 7 febbraio 2022 fino al 30 giugno 2022.

L'Agenzia si riserva la possibilità di recedere anticipatamente da essa, in ragione di mutate esigenze, con comunicazione semplice da effettuarsi con anticipo di una settimana dalla cessazione dell'attività. L'Associazione, si riserva, in via breve di avvisare la non effettuazione del servizio, in caso di impiego per calamità naturali da parte della Protezione Civile Regionale.

Art. 4

Rimborso spese

In applicazione dell'art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017, l'Agenzia corrisponderà all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il rimborso massimo giornaliero per addetto di €. 35,00 (trentacinque/00); la composizione analitica di detto importo è riportata nell'allegato "Contabilità", trasmesso dall'Associazione e valutato congruo;

A tal fine l'Agenzia e l'Associazione si danno reciprocamente atto che, poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a:

- Copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017;
- Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale, mascherine e guanti, così come indicato nel D.C.P.M. 26 aprile 2020 e successive integrazioni;
- Acquisto uniformi e dispositivi individuali necessari al servizio
- Costi di esercizio, manutenzione riparazioni veicoli di servizio e spese generali relative a questi
- Sorveglianza sanitaria (RSPP)



- Formazione e aggiornamento dei volontari ed eventuali spese di visite e/o certificazioni mediche
 - Esecuzione sanificazione uniformi;
 - Rimborso spese ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Spese generali del Nucleo essenziali alla sua operatività come da bilancio
- L'Associazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - L'Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

La rendicontazione delle spese come sopra elencate verrà effettuata entro il mese di gennaio 2023 in base ai dati del bilancio 2022 con le spese ripartite per giorno.

In base ad accordi fra le Parti e in attesa della rendicontazione di cui al punto precedente possono essere erogati acconti sul totale dei rimborsi.

A puro titolo esemplificativo e non vincolante per alcuna delle parti il rimborso per volontario così calcolato per l'anno 2020 ammontava per tale tipologia di servizio a euro 38,00

L'Agenzia si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN IT60 X 0306967684510749168891 intestato al "Gruppo Volontario ANC Sezione di Empoli"

Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile.



Al fine della necessaria documentazione delle spese oggetto di rimborso, la nota di addebito dovrà essere correlata da copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, vistate per autorizzazione da parte del Responsabile del Gruppo, relative alle spese di cui si chiede il rimborso.

La nota di addebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Art. 5

Sicurezza del personale

Restano a carico dell'Associazione la definizione e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell'Associazione impiegati nell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6

Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuazione, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Tenuto conto che, per lo svolgimento dell'attività, sarà necessario gestire dati e informazioni di natura personale, le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente.



Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti

Firenze, febbraio 2022

Per l'A.N.C- Sezione di Empoli

Per Agenzia delle Entrate

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Luogotenente Giacomo Buonincontri

IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci
Firma digitale

Sgt. Giacomo Buonincontri

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente